

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06504/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6504 del 2022, proposto da Sara Turello, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale di Cui All'Articolo 7 del Dm Istruzione 9.11.2021, n. 326, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Commissione Esaminatrice del Concorso Ordinario A054, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) dell'esito della prova scritta della ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per

posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A054 – Storia dell'Arte per la regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove alla ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e del conseguente giudizio di non ammissione alla prova orale e degli ulteriori atti indicati in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, dispone la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Dispone la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 09 giugno 2025.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO